

RISPOSTE A DOMANDE PRESENTATE

Gara, mediante procedura aperta per l'appalto dei lavori e servizi consistenti nella progettazione esecutiva e realizzazione dell'ampliamento della scuola polivalente in zona 167 del Comune di Canosa di Puglia, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, a mezzo di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006). –

- 1) D. Capitolato speciale di appalto- art.4 Interessi di mora** - In caso di ritardato pagamento del canone da parte della stazione appaltante, decorreranno sulle rate del canone di leasing scadute e non saldate, dal 30° (trentesimo) giorno dalla scadenza, gli interessi legali”.

Si chiede pertanto conferma a Codesta Stazione appaltante che il calcolo degli interessi di mora verrà effettuato dal giorno successivo del mancato pagamento e che il termine “ interessi legali” è stato impropriamente utilizzato al posto di “interessi calcolati in base alle normative vigenti”.

R. Si conferma che gli interessi saranno calcolati in base alla normativa vigente.

- 2) D. Capitolato speciale di appalto- art.6 Diritto di superficie**

R. Si conferma il contenuto del capitolato in ordine alla problematica del diritto di superficie.

- 3) D. Capitolato speciale di appalto- art.9 Esclusione della risoluzione:**

Si immagina che per “esclusione della risoluzione” si intenda che la concedente non potrà richiedere la restituzione del bene visto il suo utilizzo a fini pubblici.

Non si ritiene invece che si intenda l'impossibilità da parte della concedente di risolvere il contratto ed interrompere i suoi effetti fiscali , in particolare la emissione delle fatture per i canoni di locazione. Se così non fosse infatti, nel caso di contenzioso prolungato, la società di leasing dovrebbe anticipare l’IVA ed il Comune sarebbe costretto a pagare gli interessi di mora anche su di essa.

Si chiede conferma in tal senso.

R. Si conferma

- 4) D. Capitolato speciale di appalto – Art.10 Dichiarazioni dell'aggiudicatario**

Quanto richiesto non costituisce un problema per la concedente considerando che fino al collaudo positivo non avrà versato nessuna somma al soggetto realizzatore. Stessa cosa deve tuttavia accadere anche per le altre voci del piano finanziario ricomprese nella voce “Somme a disposizione”. In alternativa la Stazione appaltante si dovrà impegnare a restituire alla Società di leasing tutte le somme inerenti l'appalto fino al momento anticipate, comprensive di interessi , perché quest'ultima adempia a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale.

Si chiede conferma in tal senso.

R. Si conferma

5) D. Bando di gara- pag. 9 comprova dei requisiti

Nel Bando di gara a pag. 9 si dice che “Il requisito relativo ai finanziamenti in leasing in costruendo di lavori dovrà essere successivamente comprovato - ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., - mediante la produzione di idonea certificazione, rilasciata dai destinatari dei servizi, comprovante i finanziamenti di lavori in leasing in costruendo, svolti nel triennio suindicato, completa delle relative date, degli importi “
Al fine di una maggiore semplificazione, si richiede se le dichiarazioni rilasciate dai destinatari del servizio possa essere sostituite dalle copie dei contratti di locazione finanziaria.

R. al punto suindicato del bando di gara con “ idonea certificazione” si intendono idonee le copie dei contratti

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
- ING. SABINO GERMINARIO -**